

LA FISCALITA' DEL GIOVANE MEDICO

Le questioni che si trova ad affrontare un giovane medico che entra nel mondo del lavoro, sono sostanzialmente 3: iscrizione all'albo, adesione al tipo di regime fiscale (se lavoratore dipendente o autonomo) e previdenza (ENPAM).

L'ipotesi di **medico lavoratore dipendente** prevede che l'esercizio della professione sia svolta con un contratto di lavoro subordinato che, fiscalmente, produce un reddito di lavoro dipendente tassato alla fonte dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro).

In questo caso l'attività può essere svolta direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di strutture sanitarie private, oppure nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre, però, il normale orario di lavoro (come attività intramoenia) oppure ancora - da parte di medici specializzandi - nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, sulla base di convenzioni stipulate con le Università.

Il caso del **medico lavoratore autonomo** riguarda, invece, coloro che svolgono abitualmente l'attività professionale in maniera autonoma anche se non esclusiva, e sono classificati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo disciplinato dagli articoli 53 e 54 del TUIR.

1

I principali elementi che caratterizzano il lavoro autonomo sono:

- La prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera;
- L'assenza del vincolo di subordinazione;
- La libera pattuizione del compenso;
- L'assunzione delle spese e dei rischi inerenti l'esecuzione delle prestazioni mediche

L'attività può essere svolta direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di uno studio privato, oppure come attività extramoenia (i medici dipendenti del SSN utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione), o ancora a favore di strutture sanitarie private di terzi, oppure, in ultimo, mediante un rapporto di convenzionamento con le ASL/ASP.

Il primo adempimento a carico del medico lavoratore autonomo, dopo quello di iscrizione all'Ordine territorialmente competente, è dichiarare all'Agenzia delle Entrate l'inizio attività. Si esplicita attraverso l'invio della dichiarazione di inizio attività per ottenere il numero di Partita IVA. E' questo il momento per dichiarare al fisco se si opta per l'adozione del regime fiscale cosiddetto "forfettario" oppure per quello "ordinario".

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato; è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2015, parzialmente modificato dalla Legge 145/2018, è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non in forma associata. In quanto regime fiscale “naturale” non è necessario operare una specifica opzione per la sua applicazione, tranne che nel caso di apertura della P.IVA e, per la sua adozione, non è prevista una scadenza. La sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ovvero possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che nell'anno precedente:

- 1) hanno conseguito compensi, ragguagliati ad anno in caso di inizio dell'attività in date successive al 1° gennaio, non superiori ad euro 85.000;
- 2) hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti non superiori a euro 20.000 lordi;
- 3) hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50 TUIR (compreso reddito da pensione) non superiori a euro 30.000 lordi.

La verifica dei suddetti requisiti va effettuata tenendo conto dell'anno precedente a quello di riferimento e, per poter permanere in tale regime, le condizioni di accesso vanno verificate anno per anno.

Non possono applicare il regime forfettario:

- 1) i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, Srl trasparenti, o che controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- 2) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- 3) coloro che effettuano cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- 4) i soggetti non residenti;
- 5) coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso, per i quali è necessario far riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Il regime forfettario cessa

di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Ma quali sono le agevolazioni a favore dei soggetti che adottano tale regime fiscale? Sono diverse e riguardano, appunto, la sfera delle semplificazioni e quella di un trattamento fiscale "agevolato" rispetto al regime fiscale "ordinario". Quindi:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- non assoggettamento ad IVA sulle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA e dalla dichiarazione annuale IVA
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta in quanto il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte
- esclusione dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)
- reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi inerenti sostenuti e applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, che diventa il 5% per i primi 5 anni per i soggetti che iniziano una nuova attività.

Ma cosa vuol dire "irrilevanza dei costi inerenti sostenuti"? In deroga al principio generale che prevede che il reddito da sottoporre a tassazione sia calcolato quale differenza tra i ricavi conseguiti e i costi inerenti sostenuti, nel caso del regime forfettario, il reddito è calcolato applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, che per i medici è pari al 78%; a quel punto si sottraggono i contributi previdenziali (Enpam), direttamente deducibili, e sul reddito così determinato va calcolata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni per i soggetti che iniziano una nuova attività).

Il regime forfettario è ancorato **al criterio di cassa**, che prevede la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione considerando i soli compensi effettivamente incassati nel periodo d'imposta, mentre quelli non ancora percepiti concorreranno nel periodo d'imposta in cui si realizzerà l'effettiva percezione.

Qui di seguito l'esempio di un medico con compensi annui incassati di € 50.000 e contributi Enpam versati nell'anno di € 8.000.

Reddito lordo: $50.000 \times 78\% = 39.000$

Reddito imponibile: $39.000 - 8.000 = 31.000$

Imposta sostitutiva dovuta: $31.000 \times 15\% = \text{euro } 4.650$

Poiché per i soggetti che iniziano una nuova attività, **l'imposta sostitutiva passa dal 15% al 5% per i primi 5 anni**, in questo caso l'imposta dovuta sarebbe stata di **euro 620**.

Considerando il passaggio a tre aliquote fiscali previsto dall'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche con i seguenti scaglioni irpef applicati nel 2024:

- **23%** per i redditi fino a 28.000 euro;
- **35%** per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- **43%** per i redditi che superano 50.000 euro.

Se lo stesso soggetto avesse optato per l'adesione al regime fiscale "ordinario", quindi con determinazione del reddito quale differenza tra compensi percepiti e costi inerenti sostenuti, con compensi annui incassati di € 50.000 e, questa volta, ipotizzano costi inerenti sostenuti per € 11.000 e con contributi Enpam versati nell'anno di € 8.000, avremo:

Reddito lordo: $50.000 - 11.000 = 39.000$

Reddito imponibile: $39.000 - 8.000 = 31.000$

IREPF dovuta: $(28.000 \times 23\%) + [(39.000 - 28.000) \times 35\%] = \text{euro } 10.290$

Quanto sopra evidenzia che l'adozione al regime fiscale forfettario, con imposizione fiscale di 4.650 euro, genera un risparmio fiscale di 5.640 euro che diventa di 9.670 euro nel caso di medico che si trovi nei primi 5 anni di attività.

Naturalmente nella scelta di adesione al regime fiscale forfettario in luogo all'ordinario, bisogna prendere a riferimento la situazione fiscale complessiva del medico contribuente: una decisione consapevole, in tal senso, potrà essere presa attraverso il confronto con il proprio commercialista di fiducia.

17/12/2024